



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale del personale UFPER
La direttrice

Istruzioni concernenti l'assegnazione di risorse per l'integrazione professionale provenienti dal credito A202.0129 (categorie speciali di personale)

del 26 febbraio 2020

Visti

- l'articolo 8 capoverso 2 e l'articolo 18 capoverso 3 lettera h dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale (OPers),
- le [Istruzioni](#) del Consiglio federale per il preventivo, il preventivo per il personale e il piano finanziario,
- le [Istruzioni](#) dell'UFPER per il preventivo per il personale e il piano finanziario

l'Ufficio federale del personale (UFPER) emana le seguenti istruzioni:

1 Oggetto e campo di applicazione

Le presenti Istruzioni disciplinano l'assegnazione di risorse dal credito A202.0129 (categorie speciali di personale) per l'integrazione professionale sotto forma di premi o di forfait assistenziali.

Le risorse sono cedute alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica propria secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) come pure ai Servizi del Parlamento, al Tribunale federale, al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale.

2 Scopo

L'assegnazione di premi, rispettivamente di forfait assistenziali deve creare incentivi per i datori di lavoro ai sensi del numero 1 capoverso 2 per:

- la reintegrazione di collaboratori ammalati o infortunati;
- la formazione di disabili (formazione di base e praticantati);
- l'assunzione e l'occupazione di disabili; come pure;
- l'attuazione di tentativi di ripresa dell'attività lavorativa nel quadro di un reinserimento professionale di esterni.

3 Definizioni

3.1 Disabile

La definizione si fonda sull'articolo 2 capoverso 1 della legge sui disabili³, che recita: «Ai sensi della presente legge per disabile s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa».

¹ RS 172.220.111.3

² RS 172.010.1

³ Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3)

3.2 Premi

¹ Premi per:

- l'assunzione e l'occupazione di disabili;
- la formazione di disabili (formazione di base e praticantati);
- l'attuazione di misure di integrazione per il tramite di un servizio esterno o nel quadro di un Case Management CSPers (CM CSPers);

² Premi di cui al capoverso 1 possono essere ceduti purché la persona interessata:

- riceva una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI), dell'assicurazione contro gli infortuni (AINF) o dell'assicurazione militare (AM), rispettivamente una rendita d'invalidità professionale; o
- ha problemi di salute secondo la decisione dell'AI che comportano la perdita della capacità di guadagno (grado d'invalidità al di sotto del 40 %); o
- abbia diritto ai mezzi ausiliari di AI, AINF o AM e/o a un assegno per grandi invalidi; o
- abbia una deficienza persistente ai sensi della LDis⁴ secondo la conferma del Servizio medico dell'Amministrazione federale (AeD).

Le deroghe ammesse sono disciplinate esaustivamente al numero 5.

3.3 Forfait assistenziale

Importo forfettario per indennizzo:

- a. di un bisogno di assistenza fortemente accresciuto delle unità amministrative per reintegrare nella professione collaboratori malati o infortunati o per mantenere o riottenere la loro capacità lavorativa;
- b. di un bisogno di assistenza comprovato, verosimilmente fortemente accresciuto delle unità amministrative in relazione all'impiego di disabili, nella misura in cui tale bisogno permane nonostante un adeguamento del posto di lavoro e vi è conferma dell'AeD che tale bisogno è in relazione con la disabilità.

4 Calcolo dell'assegnazione di risorse

L'assegnazione delle risorse avviene annualmente e per il periodo dell'effettiva assunzione, rispettivamente della durata dell'integrazione. Se il periodo di occupazione è inferiore a un anno, o in caso di uscite, l'importo è calcolato pro rata temporis. Durante un congedo non pagato non vengono cedute risorse o le risorse cedute vengono proporzionalmente ridotte per la durata del congedo non pagato.

⁴ In caso di decorso incerto la conferma da parte dell'AeD deve essere limitata nel tempo.

5 Scopi ed entità delle risorse assegnate per l'integrazione professionale

5.1 Reintegrazione di collaboratori malati e infortunati

Attraverso la possibilità di indennizzare durante la reintegrazione di collaboratori un bisogno di assistenza, verosimilmente fortemente accresciuto del datore di lavoro, si incoraggia l'impiego di misure di reintegrazione sensate e ragionevoli anche in situazioni complesse.

Condizioni per i forfait assistenziali:

- Contratto di lavoro basato sulla LPers;
- CM CSPers in corso;
- accertamento dell'AI; e
- capacità al lavoro parziale⁵.

Entità delle risorse assegnate

15 000 franchi / anno durante la reintegrazione, limitata fino alla conclusione della reintegrazione, ma al massimo fino alla fine dell'obbligo continuare a pagare lo stipendio.

5.2 Integrazione di disabili

5.2.1 Impiego di disabili

Con l'erogazione di questi premi e dei forfait assistenziali vengono promossi l'assunzione e l'impiego di disabili.

Presupposti per i premi per nuove assunzioni:

- prima conclusione di un contratto ai sensi della LPers di almeno 1 anno; e
- presupposti ai sensi del numero 3.2 capoverso 2 o a seguito di un reinserimento professionale secondo il numero 5.2.3.

Entità delle risorse assegnate

20 000 franchi una tantum

Presupposti per i premi per impiego:

- contratto di lavoro basato sulla LPers o personale prestatato a un'UA secondo il numero 1; e
- presupposti secondo il numero 3.2 capoverso 2, nella misura in cui la persona è almeno in grado di lavorare a tempo parziale al momento della domanda; o
- a seguito di una formazione secondo il numero 5.2.2 o di un lavoro a titolo di prova secondo il numero 5.2.3.

Entità delle risorse assegnate

12 000 franchi / anno

12 000 franchi / anno: un anno al massimo

Presupposti per i forfait assistenziali:

- comprovato bisogno di assistenza fortemente accresciuto (secondo n. 3.3/b); e
- nessun posto di lavoro di nicchia secondo il numero 8.1.

15 000 franchi / anno

⁵ Elenco della capacità lavorativa secondo il certificato medico dal / al in %

5.2.2 Formazione di disabili (apprendisti e praticanti)

Con questo premio si intende incentivare la formazione di disabili.

Presupposti per i premi per formazione:	Entità delle risorse assegnate
<ul style="list-style-type: none">- contratto di formazione o di praticantato basato sulla LPers o sulla legge sulla formazione professionale; e- presupposti secondo il numero 3.2 capoverso 2 indennità giornaliera AI.	12 000 franchi / anno

5.2.3 Attuazione di tentativi di ripresa dell'attività lavorativa di esterni

Con questo premio si intende incentivare i tentativi di ripresa dell'attività lavorativa a tempo determinato per esterni con disabilità, a cui di regola viene erogata un'indennità giornaliera, una rendita o il salario viene versato da terzi (da un'altra unità amministrativa o da un datore di lavoro esterno).

Presupposti per i premi per i tentativi di ripresa dell'attività lavorativa:	Entità delle risorse assegnate
<ul style="list-style-type: none">- misura di integrazione eseguita in Svizzera seguita da un organo esterno riconosciuto o nel quadro di CM CSPers; e- indennità giornaliera AI, AINF, AM o indennità giornaliera per malattia, rispettivamente rendita; o- continuazione del pagamento dello stipendio da parte di un'altra unità amministrativa da un datore di lavoro esterno; o <p>tentativo di ripresa dell'attività lavorativa in Svizzera e condizioni di cui al numero 3.2 capoverso 2; e</p> <ul style="list-style-type: none">- indennità giornaliera AD o prestazioni di aiuto sociale; o- continuazione del pagamento dello stipendio da parte di un datore di lavoro esterno.	12 000 franchi / anno

6 Procedura

Le unità amministrative presentano tempestivamente le loro domande con la necessaria documentazione. Le domande per l'anno in corso devono pervenire alla CSPers al più tardi entro il 31 dicembre. Per domande presentate dopo tale data non possono più essere cedute risorse per l'anno precedente. Se la domanda viene presentata dopo la cessione dell'ultima tranche le risorse vengono cedute con il versamento della prima tranche dell'anno successivo.

La CSPers esamina le domande pervenute e decide in merito all'assegnazione delle risorse. Può richiedere altri documenti e procedere a verifiche complementari. In particolare può coinvolgere l'AeD. Anche in caso di attribuzioni di risorse in corso, può in ogni momento richiedere giustificativi aggiornati e informazioni sulla prova della disabilità o del bisogno di assistenza. Se dovessero essere cedute altre risorse, la CSPers decide in base ai giustificativi inoltrati (ad es. nuovo contratto di lavoro) e in base alla domanda iniziale. Non sussiste alcun diritto all'assegnazione di risorse.

Le unità amministrative chiedono all'UFPER la continuazione dell'attribuzione di risorse avendo cura di controllare e confermare le cessioni previste per il nuovo anno da parte della CSPers per la loro unità amministrativa. Le risorse autorizzate vengono cedute in tranche ai crediti del personale delle unità amministrative.

La conservazione e la distruzione dei dossier di autorizzazione e delle domande autorizzate si fonda sull'ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale⁶.

7 Modificazione, abrogazione e compensazione dell'attribuzione di risorse

Se i presupposti per la concessione cambiano, devono essere segnalati senza indugio alla CSPers. Se le prestazioni sono state erogate in quantità troppo elevata o in base a indicazioni false devono essere restituite, rispettivamente possono essere compensate con attribuzioni di risorse autorizzate o future.

In mancanza di risorse finanziarie la riduzione, la soppressione o la compensazione delle risorse per l'anno successivo vengono comunicate ai dipartimenti al più tardi entro il 30 giugno.

8 Disposizioni transitorie

8.1 Disposizione transitoria riguardante attribuzioni di risorse in corso, cedute per la prima volta prima del 1° luglio 2006

Il finanziamento di posti di lavoro di nicchia autorizzato nel quadro delle Istruzioni concernenti le disposizioni transitorie del 25 giugno 2009⁷ permane fino all'uscita del titolare del posto. Sono esclusi aumenti del tasso di occupazione e/o cambiamenti della classificazione.

- a. Le attribuzioni di risorse di cui al numero 8.1 sono concesse sotto riserva che:
- vengano richieste annualmente all'UFPER, settore d'attività Gestione del personale e controlling, seguendo la relativa procedura;
 - vengano approntati ed effettuati le misure di reintegrazione richieste dalla CSPers e gli accertamenti AI;
 - vengano fornite le necessarie informazioni;
 - i contratti di lavoro siano adeguati all'effettivo rendimento;

⁶ OPDPers (RS 172.220.111.4)

⁷ Istruzioni del 25 giugno 2009 concernenti le disposizioni transitorie in materia di assegnazione di risorse per l'integrazione professionale provenienti dal credito A2101.0148 (categorie speciali di personale)

- la prestazione fornita corrisponda alla descrizione del posto;
 - siano disponibili le risorse finanziarie.
- b. Un forfait unico di 20 000 franchi è ceduto all'unità amministrativa al momento dell'assunzione dei costi per il personale al credito per il personale ai sensi del numero 4.2.1 delle Istruzioni del 25 giugno 2009 concernenti le disposizioni transitorie.
- c. Se a causa di una riduzione o di una soppressione del credito A2101.0148 consegue un taglio dei posti di lavoro di nicchia, le persone interessate rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 104 OPers e seguenti.

9 Disposizioni finali

Le presenti Istruzioni sostituiscono le Istruzioni del 31 gennaio 2013 concernenti l'assegnazione di risorse per l'integrazione professionale provenienti dal credito A202.0129 (categorie speciali di personale) ed entrano in vigore il 1° marzo 2020.

Ufficio federale del personale

Barbara Schaerer
Direttrice